



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI
FARMACI VETERINARI
Ufficio II – Epidemiologia e anagrafi degli animali,
coordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZZSS)
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
dgsa@postacert.sanita.it

0014665-16/06/2016-DGSAF-DGSAF-P

Trasmissione elettronica
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Registro – Classif: I.5.i.q.1/2016/5

Regione Emilia-Romagna
Direzione generale cura della persona, salute e welfare
Servizio prevenzione collettiva e sanità pubblica
Area sanità veterinaria e igiene degli alimenti
segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it

OGGETTO: Anagrafe Zootecnica Nazionale – Quesito sull'assistenza alla comunicazione informatica del modello 4.

In riferimento alla v. nota prot.n. 354078/PG/2016 del 16/05/2016 concernente l'oggetto si forniscono i seguenti elementi di risposta.

Il decreto 31 gennaio 2002 e s.m.e i . all'articolo 14 (come novellato dal d.m. 13 ottobre 2004) prevede che: *“Il detentore, ove non provveda direttamente per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto, può avvalersi, previa comunicazione, del Servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale competente, oppure opera, conferendo specifica delega, con l'assistenza degli organismi di cui all'art. 4 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, e dei veterinari riconosciuti ai sensi dell'art. 1, lettera s), del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, nonché dell'Associazione italiana allevatori e delle associazioni ad essa aderenti.”*

Tale formulazione lascia intendere che l'ambito su cui può espletarsi l'assistenza del servizio veterinario dell'ASL ovvero degli organismi di cui all'art. 4 del d.l.vo 188/2000 e dei veterinari riconosciuti riguarda gli obblighi previsti dal decreto stesso in capo al detentore degli animali e quindi, in ultima analisi, tutto quanto il detentore deve attuare ai fini di un corretto funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli animali.

Tuttavia, dalla lettura dell'articolo 7 del decreto 31 gennaio 2002 (come novellato dal d.m. 13 ottobre 2004) emerge che l'assistenza nei confronti del detentore riguarda essenzialmente l'attività di registrazione in BDN di nascita e morte degli animali nonché delle movimentazioni in entrata ed in uscita (ad eccezione dei furti e smarrimenti la cui registrazione compete ai servizi veterinari delle ASL): in poche parole l'assistenza dei servizi veterinari ovvero dei soggetti delegati si traduce nell'assistenza al detentore per tutte quelle operazioni che è necessario compiere tramite la BDN.

Pertanto considerato che anche la compilazione e trasmissione del modello 4 avviene tramite le apposite applicazioni informatiche della BDN ne consegue che tale aspetto rientra nell'ambito dell'assistenza prestata agli allevatori dai servizi veterinari delle Asl e degli altri soggetti individuati dalle norme vigenti.

Per quanto riguarda invece il quesito se l'Asl debba obbligatoriamente prestare assistenza agli allevatori si fa presente che in tutte le norme che regolamentano le anagrafi zootecniche, ad eccezione di quelle dei bovini, il ruolo dell'ASL nell'ambito dell'assistenza agli allevatori è sempre posto sullo stesso

Referente del procedimento:

Dott. Luigi Ruocco – 06.59946755 – email: l.ruocco@sanita.it

Dott. Alessandro Pastore – 06.59946899 - email: a.pastore@sanita.it

Direttore dell'Ufficio 2:

Dott. Marco Ianniello – 06.59946121 – email: m.ianniello@sanita.it

piano di quello degli altri soggetti delegati e quindi è ascrivibile alla fattispecie della delega in cui vi è un delegante che incarica un delegato, che accetta, di svolgere le funzioni che la norma gli pone in capo. Quindi in questo caso il delegato può rifiutare l'incarico da parte del delegante. Viceversa, per quanto riguarda i bovini dalla lettura del sopra citato articolo 14 del dm. 31 gennaio 2002 emerge che la possibilità per l'allevatore di avvalersi del servizio veterinario possa esercitarsi solo previa comunicazione al servizio veterinario e non tramite conferimento di delega. Pertanto nel caso dei bovini, alla luce della normativa vigente, l'Asl non esercita tale funzione in quanto destinataria di una delega (che potrebbe anche non accettare) ma come destinataria di una comunicazione che non rientra nel meccanismo della delega.

Per quanto riguarda infine le funzionalità di interrogazione richieste da attivare in BDN in merito alla fattispecie del modello 4 informatizzato si informa che la scrivente Direzione generale ha preso atto delle indicazioni pervenute da parte di codesta regione e che le esaminerà nel contesto di tutte le richieste simili che stanno pervenendo dal territorio.

Nel ringraziare per l'attenzione si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento

IL DIRETTORE GENERALE

*f.to Silvio Borrello

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Referente del procedimento:

Dott. Luigi Ruocco – 06.59946755 – email: l.ruocco@sanita.it

Dott. Alessandro Pastore – 06.59946899 - email: a.pastore@sanita.it

Direttore dell'Ufficio 2:

Dott. Marco Ianniello – 06.59946121 – email: m.ianniello@sanita.it